



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DM . n. del

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art.16 e l'art.17;
- VISTO il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
- VISTE le Comunicazioni della Commissione Europea sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Decisione della Commissione Europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTO l'art.2, comma 236, lett. a), della Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che con decreto del Ministro dei Trasporti, siano individuati gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria per assicurare la continuità territoriale da e per tale

- aeroporto nonché per la continuità territoriale dell'isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;
- VISTO l'art.1 del Decreto del Ministro dei Trasporti n.14/T del 24 gennaio 2008, che destina la somma di 1,5 milioni di euro sopra citata, per gli oneri di servizio pubblico necessari ad assicurare la continuità territoriale dell'isola d'Elba, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTO l'art.43 della Legge Regionale n.77 del 27 dicembre 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012 (Legge finanziaria 2013), che autorizza la Giunta Regionale ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei con l'isola d'Elba;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 280 del 10 maggio 2010 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pro-tempore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale* - n. 126 del 01 giugno 2010 avente ad oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa", così come modificato dal D.M. n. 988 del 15 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale* - n.13 del 18 gennaio 2011, che ha differito la data di entrata in vigore degli oneri medesimi, al 27 marzo 2011;
- CONSIDERATA la necessità di individuare nuovi parametri sui quali articolare una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con l'isola d'Elba, tramite una nuova Conferenza di Servizi;
- VISTA la delega conferita con nota n.33710 del 25 settembre 2012 dal Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell'art.36, comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n.144, ad indire e presiedere la Conferenza di Servizi, al fine di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di

servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate;

VISTE le risultanze della Conferenza di servizi, tenutasi nei giorni 11 dicembre 2012 e 29 gennaio 2013;

RITENUTO necessario assicurare collegamenti onerati tra lo scalo dell'isola d'Elba e quelli di Pisa, Firenze e Milano Linate;

CONSIDERATO che occorre far cessare dalla data di pubblicazione del presente decreto gli effetti del regime onerato sui voli da e per l'isola d'Elba, così come individuati dal Decreto Ministeriale n. 280 del 10 maggio 2010;

DECRETA:

Articolo 1

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente Decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 30 marzo 2014.

Articolo 4

I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, in

conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione Civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, il diritto di esercire le seguenti rotte: Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni a decorrere dal 30 marzo 2014, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4.

Articolo 6

L'E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresì di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara ed agli oneri di servizio pubblico.

Articolo 7

Con successivo decreto del Direttore della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 5 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. ed il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto di cui al comma precedente è sottoposto agli Organi competenti per il controllo.

Articolo 8

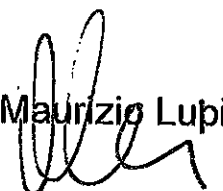
Alla data di pubblicazione del presente decreto cessano gli effetti del Decreto Ministeriale n. 280 del 10 maggio 2010.



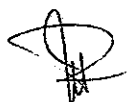
Articolo 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,


Maurizio Lupi





ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo Italiano in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, tenutasi nei giorni 11 dicembre 2012 e 29 gennaio 2013 su convocazione del Presidente della Regione Toscana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte onerate

- Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa;
- Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa;
- Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti

L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

- essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
- essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) 1008/2008;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
- essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;
- non essere inserito nella cosiddetta "Black List" relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_it.htm
- impegnare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
- non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. In termini di numero di frequenze.

Le rotte sotto indicate devono essere operate almeno con le seguenti frequenze minime:

a) Rotta Elba Marina di Campo – Pisa e viceversa:

- nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre:
1 volo in andata e 1 volo in ritorno nella giornata di lunedì;
2 voli in andata e 2 voli in ritorno nelle giornate di mercoledì e sabato;
- nel periodo dal 16 ottobre al 15 aprile, 1 volo in andata e 1 volo in ritorno nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato.

b) Rotta Elba Marina di Campo – Firenze e viceversa:

- 1 volo in andata e 1 volo in ritorno nella giornata di martedì, da operarsi durante tutto l'anno.

c) Rotta Elba Marina di Campo – Milano Linate e viceversa:

- 1 volo in andata e 1 volo in ritorno nella giornata di venerdì, da operarsi nei periodi dal 16 aprile al 15 ottobre e dal 01 dicembre al 15 gennaio.

3.2. Fasce orarie:

Devono essere assicurati voli almeno nelle fasce orarie sotto descritte:

Rotta Elba Marina di Campo – Pisa.

Nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre:

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.20 - 10.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato;



- 1 volo con partenza nella fascia oraria 15.00 - 17.00 nei giorni di mercoledì e sabato.

Nel periodo dal 16 ottobre al 15 aprile:

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.20 – 10.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato.

Rotta Pisa – Elba Marina di Campo.

Nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre:

- 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 10.00 – 15.00 nei giorni di mercoledì e sabato.
- 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 17.00 – 19.00 nei giorni di lunedì e mercoledì;
- 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 17.00 – 20.00 nel giorno di sabato;

Nel periodo dal 16 ottobre al 15 aprile:

- 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 15.00 – 18.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato.

Rotta Elba Marina di Campo – Firenze.

Nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre:

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.20 - 10.00 nel giorno di martedì.

Nel periodo dal 16 ottobre al 15 aprile:

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.20 - 10.00 nel giorno di martedì.

Rotta Firenze - Elba Marina di Campo

Nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre:

- 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 15.00 - 19.00 nel giorno di martedì.

Nel periodo dal 16 ottobre al 15 aprile:

- 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 15.00 - 18.00 nel giorno di martedì.

Rotta Elba Marina di Campo – Milano Linate.

Nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre:

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.20 - 10.00 nel giorno di venerdì.

Nel periodo dal 01 dicembre al 15 gennaio:

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.20 - 10.00 nel giorno di venerdì.

Rotta Milano Linate - Elba Marina di Campo.

Nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre:

- 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 17.00 - 19.00 nel giorno di venerdì.

Nel periodo dal 01 dicembre al 15 gennaio:

- 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 15.00 - 17.00 nel giorno di venerdì.

In relazione alle caratteristiche dell'aeroporto Marina di Campo, abilitato solo al traffico VFR, l'operatività dei voli resta subordinata al rispetto delle regole sul volo a vista (VFR). Tutte le manovre di atterraggio e decollo sull'aeroporto di Marina di Campo/ isola D'Elba dovranno essere condotte in condizioni di luce diurna (dall'alba – 30 minuti al tramonto + 30 minuti).

3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

Il servizio Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, dovrà essere effettuato con aeromobili bimotore aventi una capacità minima di 12 posti.

I vettori, all'atto di presentazione dell'accettazione, devono dimostrare, attraverso dati e tabelle approvate dai post- holders flight operations, che le prestazioni degli aeromobili utilizzati consentano, nel rispetto del regolamento (CE) n.859/2008, il trasporto di almeno 12 passeggeri da e per l'aeroporto di Elba Marina di Campo - Pisa, considerata una tratta



tipica di circa 40 minuti; da e per l'aeroporto di Elba Marina di Campo – Firenze, considerata una tratta tipica di circa 50 minuti; da e per l'aeroporto di Elba Marina di Campo – Milano Linate, considerata una tratta tipica di circa 1 ora e 25 minuti.

Inoltre, i vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n.1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.4. In termini di tariffe:

- a) Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

TRATTA ONERATA	TARIFFA ESTIVA	
	residenti	non residenti
Pisa – Elba o v.v.	32,00 EUR	38,00 EUR
Firenze – Elba o v.v.	39,00 EUR	45,00 EUR
Milano Lin.-Elba o v.v.	110,00 EUR	150,00 EUR

TRATTA ONERATA	TARIFFA INVERNALE	
	residenti e non residenti	
Pisa – Elba o v.v.	32,00 EUR	
Firenze – Elba o v.v.	39,00 EUR	
Milano Lin.- Elba o vv	110,00 EUR	

La tariffa "per residenti" è applicata fino ad un massimo del 35% dei posti offerti ai soli residenti nell'Isola d'Elba. Superato tale limite verrà applicata per tutti i passeggeri la tariffa prevista per i non residenti.

Le tariffe massime indicate non soggette ad alcun tipo di restrizione, sono, inoltre, comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulla tratta onerata, nel limite di quanto indicato, hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) Le tariffe indicate verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- ogni anno, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrerà dall'inizio della stagione aeronautica estiva;
- ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel – poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte del presente onere di servizio si fissa invariabilmente pari al 28%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre – maggio e giugno – novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 748,69 euro/Tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.

3.5. In termini di continuità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- a) garantire il servizio per un periodo di 12 mesi;
- b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione dei casi di forza maggiore;
- c) corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuità territoriale dell'isola d'Elba.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato Italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4) Presentazione dell'accettazione

I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il novantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.

In fase di prima applicazione le accettazioni dovranno essere presentate entro il 20 dicembre 2013.

I vettori accettanti si impegnano a:

- a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare ad euro:
 - per la rotta Elba Marina di Campo – Pisa e v.v.: € 5.269,60

- per la rotta Elba Marina di Campo - Firenze e v.v.: € 1.646,60
- per la rotta Elba Marina di Campo – Milano Linate e v.v.: € 1.722,50

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare ad euro:

- per la rotta Elba Marina di Campo – Pisa e v.v.: € 26.348,00
- per la rotta Elba Marina di Campo - Firenze e v.v.: € 8.233,00
- per la rotta Elba Marina di Campo – Milano Linate e v.v.: € 8.613,00

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale dell'isola d'Elba.